

Rapporto di maggioranza

numero

8217 R1

data

11 gennaio 2024

competenza

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

della Commissione sanità e sicurezza sociale sulle mozioni 19 settembre 2022 presentate da Ivo Durisch per il Gruppo socialista:

- **"Aumento degli importi massimi degli assegni familiari integrativi di complemento"**
- **"Adeguamento delle soglie Laps al rincaro subito dai redditi bassi e medi bassi (stima +7%)"**
- **"Adeguamento al carovita dei forfait globali dell'assistenza"**
- **"Aumento della percentuale di partecipazione ai premi"**

(v. messaggio 21 dicembre 2022 n. 8217)

I. PREMESSA

Con l'annuncio dell'aumento dei premi di cassa malati e i prospettati aumenti dei costi della vita quali carburante, energia, ecc., il partito socialista ha iniziato a presentare una serie di atti parlamentare in data 19 settembre 2022 con cui chiedeva al Consiglio di Stato di adeguare al carovita le soglie valide per le prestazioni armonizzate Laps, gli importi massimi erogabili a titolo di assegno familiare integrativo e i forfait delle prestazioni assistenziali, così come l'aumento del coefficiente cantonale di finanziamento della riduzione dei premi di cassa malati.

Nel suo messaggio – ciò che è condiviso dalla Commissione ed è invero un dato noto a questo Parlamento – l'Esecutivo cantonale ricorda che:

- il sistema di sicurezza sociale in Svizzera è assai articolato e complesso;
- nella nostra struttura federalista le prestazioni cantonali sono complementari a quelle federali e gli adeguamenti devono quindi essere coordinati;
- dal 2000 è in vigore, in Ticino, la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), proprio allo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone;
- il 12 ottobre 2022, il Consiglio federale ha deciso che dal 2023:
 - o gli importi delle rendite AVS vengono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari con una percentuale del 2.5%¹ e di conseguenza anche i limiti di fabbisogno delle prestazioni complementari all'AVS/AI.

¹ L'aumento calcolato per il Preventivo del Cantone è pari al 2.5%. Si osserva che il Parlamento federale ha deciso per un rincaro totale di oltre il 3%. L'entità di quest'ultimo sarà confermata dal Consiglio federale ai Cantoni durante la primavera 2023.

- Per i beneficiari di prestazioni complementari (PC), sulla base di alcune posizioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ("abitazione ed energia"), sono inoltre stati adeguati al rincaro anche gli importi massimi per le pigioni, con un aumento del 7.1%;
- il Consiglio di Stato ha la facoltà di decidere se e in che misura adeguare le soglie valide per le prestazioni armonizzate Laps (art. 10 cpv. 2 Laps) e gli importi massimi erogabili a titolo di assegno familiare integrativo (AFI), come definito dall'art. 49 cpv. 3 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf);
- le due normative citate erano state introdotte dal 1° gennaio 2017 con il Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (cfr. cap. 5.1.5. p. 26, par. 2), affinché il Consiglio di Stato potesse «disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari»;
- gli importi massimali della spesa dell'alloggio sono invece regolati dalla Laps (art. 9), che vincola le prestazioni cantonali a quanto previsto dalla legislazione in ambito di PC;
- le soglie d'intervento per le prestazioni assistenziali sono invece stabilite annualmente (tramite direttiva) dal Dipartimento della socialità e della sanità, come definito dall'art. 48 cpv. 2 lett. a) della Legge sull'assistenza sociale (Las).

II. MOZIONE N. 1675 "ADEGUAMENTO DELLE SOGLIE LAPS AL RINCARO SUBITO DAI REDDITI BASSI E MEDI BASSI (STIMA +7%)"

La mozione avanza due richieste:

1. considerato quanto sopra, e segnatamente l'aumento (del 2.5%) deciso a livello federale, tanto l'importo della rendita minima ordinaria di vecchiaia dell'AVS² quanto i limiti di fabbisogno delle PC all'AVS/AI³ sono stati adeguati in forza degli automatismi di **adeguamento** contestuale⁴ delle **soglie Laps**, il Consiglio di Stato ha deciso di aumentare (come nel 2021 e 2022) della medesima percentuale anche le soglie valide per le prestazioni armonizzate Laps. Pertanto chi beneficia di indennità straordinarie di disoccupazione (ISD), dell'assegno familiare integrativo e dell'assegno di prima infanzia (API) beneficia anche nel 2023 di un rincaro delle prestazioni.

Il Consiglio di Stato ha già quindi approvato il Decreto esecutivo⁵ concernente le soglie d'intervento Laps, valido per due anni analogamente alle succitate prestazioni federali.

² RS 831.108.

³ RS 831.304.

⁴ Art. 10 cpv. 3 Laps in vigore pro tempore; cfr. M5974 del 9 ottobre 2007.

⁵ Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 870.130.

Rapporto di maggioranza n. 8217 R1 del 11 gennaio 2024

Gli importi delle soglie Laps proposti **per il 2023 e 2024** sono dettagliati nella tabella che segue:

| Membro dell'Unità di riferimento (UR) | Soglie annue | Soglie annue | Soglie annue |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 / 2020 (CHF) | 2021 / 2022 (CHF) | 2023 / 2024 (CHF) |
| Titolare del diritto | 17'598 | 17'739 | 18'182 |
| Prima persona supplementare | 8'668 | 8'737 | 8'955 |
| Seconda persona supplementare | 6'460 | 6'512 | 6'675 |
| Terza persona supplementare | 4'940 | 4'980 | 5'105 |
| Quarta e ogni ulteriore persona supplementare | 4'923 | 4'962 | 5'086 |

- La mozione chiede anche che vengano riviste le **spese accessorie** che definiscono, assieme alla **pigione** stessa, la spesa complessiva computata nel calcolo della prestazione.

La situazione dal profilo legislativo si presenta tecnicamente come segue:

L'art. 5 del Regolamento Laps definisce la spesa dell'alloggio come la somma tra la pigione netta – o, per i proprietari, il valore locativo – e le spese accessorie. Le spese accessorie vengono riconosciute in modo forfetario, aggiungendo il 15% alla pigione netta, e sono destinate a coprire l'importo mensile definito dal contratto locativo quale acconto e l'eventuale conguaglio annuale. In deroga alla Laps, nel caso dell'assistenza sociale le spese accessorie computate sono invece quelle effettive. La spesa per l'alloggio viene riconosciuta fino a un massimale definito a dipendenza del numero di membri dell'unità di riferimento (UR)⁶ e della regione di appartenenza del Comune di domicilio. Gli importi massimali della spesa per l'alloggio delle persone beneficiarie di prestazioni Laps fanno in questo caso riferimento direttamente alla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (art. 9 Laps) per quanto riguarda gli importi riconosciuti per le UR composte da uno e due componenti. Per le UR di tre o più componenti la Laps prevede invece che tali limiti vengano maggiorati del 20% rispetto a quanto previsto dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) per i coniugi.

A seguito degli importanti aumenti legati al costo dell'energia, tali limiti verranno **adeguati al rincaro del 7.1%** come deciso dal Consiglio federale per le prestazioni complementari all'AVS/AI.

Gli importi massimali annui riconosciuti quali spesa per l'alloggio **a partire da gennaio 2023** sono dettagliati nella tabella che segue; per confronto vengono indicati anche i massimali degli anni precedenti.

⁶ In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell'unità di riferimento, gli importi di cui all'art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l'appartamento o l'abitazione e la spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell'unità di riferimento.

Rapporto di maggioranza n. 8217 R1 del 11 gennaio 2024

| Regione | Economia domestica di 1 persona (CHF) | | Economia domestica di 2 persone (CHF) | | Economia domestica di 3 o più persone (CHF) | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---|--------|
| | 2021/2022 | 2023 | 2021/2022 | 2023 | 2021/2022 | 2023 |
| Regione 2 (urbana) | 15'900 | 17'040 | 18'900 | 20'040 | 22'680 | 24'048 |
| Regione (periferica) ³ | 14'520 | 15'540 | 17'520 | 18'540 | 21'024 | 22'248 |

Questo adeguamento interesserà tutti beneficiari di prestazioni Laps, compresi quindi i beneficiari di assistenza sociale.

Conclusioni intermedia:

Visti i due adeguamenti al rincaro di questi massimali, Consiglio di Stato e Commissione non ritengono necessario un adeguamento supplementare anche delle spese accessorie come proposto con la Mozione.

III. MOZIONE N. 1674 "AUMENTO DEGLI IMPORTI MASSIMI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI INTEGRATIVI DI COMPLEMENTO"

Il Consiglio di Stato ha deciso di aumentare anche gli importi massimi erogabili a titolo di AFI, riprendendo la medesima percentuale di adeguamento delle soglie Laps e questo a favore anche chi beneficia solo di AFI che raggiungono il massimale annuo.

Gli importi massimi di AFI proposti per il 2023 e 2024 sono dettagliati nella tabella che segue:

| Numero di figli | Massimale annuo per figlio 2019 e 2020 (CHF) | Massimale annuo per figlio 2021 e 2022 (CHF) | Massimale annuo per figlio 2023 e 2024 (CHF) |
|------------------------|--|--|--|
| Primo e secondo figlio | 9'232 | 9'306 | 9'539 |
| Terzo e quarto figlio | 6'155 | 6'204 | 6'359 |
| Ogni ulteriore figlio | 3'077 | 3'102 | 3'180 |

Il Consiglio di Stato ha approvato anche il decreto esecutivo⁷ concernente l'importo massimale AFI, valido per due anni, non ritenendo necessario un adeguamento supplementare come proposto nella mozione.

Conclusioni intermedia:

La scrivente Commissione concorda col Governo.

⁷ Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 856.130.

IV. MOZIONE N. 1678 "ADEGUAMENTO AL CAROVITA DEI FORFAIT GLOBALI DELL'ASSISTENZA"

Il Cantone Ticino segue – facoltativamente – le raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS) le quali stabiliscono che l'adeguamento al rincaro del forfait venga effettuato nella medesima misura percentuale applicata alle prestazioni complementari all'AVS/AI, al più tardi un anno dopo. Nello specifico, l'adeguamento è stato introdotto già dal 1° gennaio 2023. Analogamente è stato deciso di adeguare anche i forfait di mantenimento dell'assistenza al rincaro del 2.5%.

Il [monitoraggio pubblicato annualmente](#) mostra come le realtà cantonali siano molto diverse tra loro; il Cantone Berna per esempio non adegua il proprio forfait dal 2011⁸.

Gli importi ipotizzati per il 2023, conformemente all'art. 19 Las e in allineamento alle linee direttive della CSIAS, sono dettagliati come segue:

| Persone dell'UR | Forfait globale mensile mantenimento 2019 (CHF) | Forfait globale mensile mantenimento 2020 (CHF) | Forfait globale mensile mantenimento 2021 e 2022 (CHF) | Forfait globale mensile mantenimento 2023 (CHF) |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| 1 persona | 995 | 997 | 1'006 | 1'031 |
| 2 persone | 1'523 | 1'525 | 1'539 | 1'577 |
| 3 persone | 1'851 | 1'854 | 1'871 | 1'918 |
| 4 persone | 2'129 | 2'134 | 2'153 | 2'206 |
| 5 persone | 2'407 | 2'413 | 2'435 | 2'495 |
| Per ogni persona supplementare | 202 | 202 | 204 | 209 |

Conclusioni intermedie:

Il Consiglio di Stato, come la scrivente Commissione, non ritengono necessario un adeguamento supplementare come proposto con la mozione.

V. MOZIONE n. 1679 "AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AI PREMI"

Con la Mozione si chiede di aumentare la riduzione dei premi nell'assicurazione malattia (RIPAM) tramite l'aumento del coefficiente cantonale di finanziamento (CCF), che definisce la generosità del sistema in termini di importo di sussidio con lo scopo di contenere l'aggravio dovuto all'aumento dei premi di cassa malati.

⁸ È inoltre importante ricordare che l'aiuto sociale in alcuni Cantoni, in particolare nell'area germanofona, è di competenza comunale. Di conseguenza le differenze tra Cantoni nella gestione della prestazione sono molto eterogenee.

Rapporto di maggioranza n. 8217 R1 del 11 gennaio 2024

Ora, l'attuale modello considera – anche qua – automaticamente l'aumento dei premi di cassa malati attraverso il premio medio di riferimento (PMR) che è un parametro "dinamico" nella RIPAM. Ossia il sussidio cresce in funzione dell'evoluzione dei premi, permettendo così il contenimento della spesa a carico dei beneficiari di RIPAM a fronte di un maggior contributo del Cantone. Come questo Legislativo ha già discusso nell'autunno 2022, l'adeguamento dei PMR comporterà nel 2023 rispetto al 2022 un **aumento** di:

- circa **15 milioni di franchi** del contributo alla RIPAM ordinaria, oltre a
- circa **14 milioni di franchi** per la RIPAM destinata ai beneficiari;
- l'incremento dei PMR permetterà inoltre a circa 1'100 cittadine e cittadini per ora escluse di rientrare nella cerchia di chi beneficia di RIPAM.

Con la recente discussione parlamentare dell'Iniziativa generica "Limitiamo i premi per il ceto medio e rendiamo accessibile l'aiuto agli aventi diritto!" (IG n. 648), il Gran Consiglio ha inoltre approvato il rapporto di maggioranza con il quale si proponeva di respingere tale Iniziativa e di mantenere «*la situazione normativa e di prassi attualmente in vigore*». Tra i temi in discussione c'era anche l'aumento del CCF proposto con il rapporto di minoranza. Si ricorda infine che nell'ambito della Riforma sociale entrata in vigore nel 2021, il CCF è già stato aumentato portandolo dal 73.5% all'attuale 76.5%.

Preso atto delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Stato ha deciso di aumentare le soglie Laps a partire dal 2023, con una ripercussione sul RDM per la RIPAM a partire dall'anno 2024. Quest'ultimo adeguamento comporterà un **aumento di circa 1'200 persone beneficiarie** e un **aumento dei sussidi di circa 4.4 milioni di franchi**. Il Consiglio di Stato, quindi, rinuncia a proporre un ulteriore adeguamento del CCF per il prossimo anno, come richiesto dalla Mozione. Per la RIPAM, l'anno di riferimento delle soglie Laps è ad ogni modo quello precedente all'anno per il quale il diritto a detta prestazione deve essere determinato (art. 18 del Regolamento LCAMal).

Nella tabella seguente vengono mostrati i RDM per tipologia di UR dal 2018 al 2024.

| Tipologia UR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Persona sola (PS) | 27'906 | 31'394 | 31'676 | 33'436 | 33'704 | 33'704 | 34'546 |
| Coppia senza figli | 41'651 | 46'858 | 47'279 | 49'905 | 50'304 | 50'304 | 51'560 |
| PS + 1 figlio | 70'286 | 70'286 | 70'918 | 73'545 | 74'133 | 74'133 | 75'984 |
| PS + 2 figli | 85'950 | 85'950 | 86'724 | 89'997 | 90'717 | 90'717 | 92'983 |
| PS + 3 figli | 97'058 | 97'058 | 97'932 | 101'698 | 102'514 | 102'514 | 105'076 |
| PS + 4 figli | 107'633 | 107'633 | 108'602 | 112'861 | 113'765 | 113'765 | 116'608 |
| PS + 5 figli | 117'720 | 117'720 | 118'780 | 123'531 | 124'519 | 124'519 | 127'631 |
| Coppia + 1 figlio | 87'572 | 87'572 | 88'360 | 91'633 | 92'366 | 92'366 | 94'674 |
| Coppia + 2 figli | 98'925 | 98'925 | 99'815 | 103'582 | 104'412 | 104'412 | 107'022 |
| Coppia + 3 figli | 109'743 | 109'743 | 110'731 | 114'990 | 115'911 | 115'911 | 118'808 |
| Coppia + 4 figli | 120'074 | 120'074 | 121'156 | 125'907 | 126'914 | 126'914 | 130'086 |
| Coppia + 5 figli | 129'918 | 129'918 | 131'088 | 136'331 | 137'420 | 137'420 | 140'855 |

VI. CONSEGUENZE FINANZIARIE

L'impatto finanziario per le diverse prestazioni di cui sopra è dunque il maggior costo seguente:

- circa **+ 0.5 milioni** di franchi: adeguamento degli importi massimali riconosciuti quali spesa per l'alloggio comporta un aumento complessivo della spesa per l'insieme delle prestazioni Laps (ISD, AFI, API e assistenza sociale);
- circa **+ 0.75 milioni** di franchi per l'aumento delle soglie Laps e dei massimali AFI, implica una maggiore spesa di 0.75 milioni di franchi per l'AFI e
- di **+ 0.15 milioni** di franchi per l'API a partire dal 2023;
- l'effetto finanziario sulle indennità straordinarie di disoccupazione è invece trascurabile, dato il numero esiguo di persone beneficiarie;
- circa **+ 1.7 milioni** di franchi in più per l'assistenza sociale: di cui 1.3 milioni di franchi a carico del Cantone e 0.4 milioni di franchi a carico dei Comuni, secondo l'attuale ripartizione dei costi (75% a carico del Cantone e 25% a carico dei Comuni).
- l'aumento di spesa per gli assegni familiari di complemento sarà compensato grazie alla disponibilità del relativo fondo di compensazione. Per cui non vi sarà un maggior costo a carico del Cantone rispetto a quanto già preventivato per il 2023.
- Visto i dati dell'ultimo preconsuntivo 2022, che presentano un'importante minore spesa rispetto al Preventivo, pur tenuto conto del Preventivo 2023 e le relative problematiche aggravatesi dopo la conferma della mancata distribuzione degli utili della BNS, si prevede che il credito iscritto a Preventivo 2023 sarà sufficiente a sopportare l'aumento indicato senza necessità di un credito aggiuntivo.
- Circa **+ 4.4 milioni** di franchi dal 2024 di maggiore spesa a carico della RIPAM ordinaria a causa dell'aumento del RDM.

VII. LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione ha discusso a varie riprese del tema sottoponendo ad un paio di riprese delle domande al Governo alfine di valutare se per caso vi fossero glie stremi per trovare un compromesso al proprio interno. Di seguito si riprendono brevemente le due risoluzioni governative, la quali di fatto concludono alla conferma di quanto previsto nel messaggio.

A. RG n. 3051 del 21 giugno 2023

A titolo di premessa il Consiglio di Stato ricorda che *«per l'anno 2023 sono state adeguate le soglie d'intervento per le prestazioni disciplinate della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS), i massimali degli assegni familiari integrativi (AFI) e le soglie d'intervento per le prestazioni assistenziali nella misura del 2.5%, al pari di quanto deciso a livello federale per gli importi delle rendite AVS e quindi per le soglie d'intervento delle prestazioni complementari all'AVS/AI. Oltre a tali adeguamenti di competenza cantonale, nella LAPS sono stati ripresi i nuovi massimali della spesa per l'alloggio, secondo quanto previsto dalla Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC); quindi a decorrere da gennaio 2023 i massimali della spesa alloggiativa sono stati aumentanti del 7.1% rispetto allo scorso anno. In questo modo il Consiglio di Stato ritiene che sia già stata data una risposta adeguata al rincaro dei costi a cui devono far fronte i beneficiari di*

Rapporto di maggioranza n. 8217 R1 del 11 gennaio 2024

prestazioni LAPS. Si ricorda inoltre che l'aumento dei limiti LAPS si ripercuote anche sulla Riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (RIPAM), determinando un incremento degli importi e dei potenziali beneficiari.

Si ricorda infine che le stesse Camere federali hanno recentemente deciso di non entrare nel merito di una compensazione integrale al rincaro delle rendite AVS/AI e di conseguenza anche delle prestazioni complementari all'AVS/AI. Il progetto governativo, elaborato dopo che le Camere avevano accolto una mozione nel dicembre scorso favorevole a una compensazione integrale del rincaro, proponeva infatti un aumento delle rendite del 2.8% a fronte dell'adeguamento inizialmente considerato secondo l'indice misto del 2.5%».

Di seguito vengono riportati i limiti delle soglie d'intervento e la loro evoluzione nel corso degli ultimi anni.

Soglie d'intervento prestazioni Laps (ISD, AFI e API)

| Membro dell'UR | Soglie annue 2019/20 | Soglie annue 2021/22 | Soglie annue 2023/24 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolare del diritto | 17'598 | 17'739 | 18'182 |
| Prima persona supplementare | 8'668 | 8'737 | 8'955 |
| Seconda persona supplementare | 6'460 | 6'512 | 6'675 |
| Terza persona supplementare | 4'940 | 4'980 | 5'105 |
| Quarta e ogni ulteriore persona supplementare | 4'923 | 4'962 | 5'086 |

Massimali AFI

| Numero di figli | Massimale annuo per figlio 2019 e 2020 | Massimale annuo per figlio 2021 e 2022 | Massimale annuo per figlio 2023 e 2024 |
|------------------------|--|--|--|
| Primo e secondo figlio | 9'232 | 9'306 | 9'539 |
| Terzo e quarto figlio | 6'155 | 6'204 | 6'359 |
| Ogni ulteriore figlio | 3'077 | 3'102 | 3'180 |

Massimali spesa alloggio

| Regione | Economia domestica di 1 persona | | Economia domestica di 2 persone | | Economia domestica di 3 o più persone | |
|------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| | 2021/22 | 2023 | 2021/22 | 2023 | 2021/22 | 2023 |
| Regione 2 (urbana) | 15'900 | 17'040 | 18'900 | 20'040 | 22'680 | 24'048 |
| Regione 3 (periferica) | 14'520 | 15'540 | 17'520 | 18'540 | 21'024 | 22'248 |

Soglie d'intervento prestazioni assistenziali

| Persone dell'UR | Forfait globale mensile mantenimento 2019 | Forfait globale mensile mantenimento 2020 | Forfait globale mensile mantenimento 2021 e 2022 | Forfait globale mensile mantenimento 2023 |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| 1 persona | 995 | 997 | 1006 | 1'031 |
| 2 persone | 1'523 | 1'525 | 1'539 | 1'577 |
| 3 persone | 1'851 | 1'854 | 1'871 | 1'918 |
| 4 persone | 2'129 | 2'134 | 2'153 | 2'207 |
| 5 persone | 2'407 | 2'413 | 2'435 | 2'496 |
| Per ogni persona supplementare | 202 | 202 | 204 | 209 |

Di seguito le risposte alle prime domande della Commissione:

- 1. Conoscere, vista l'indubbia difficoltà di agire retroattivamente nel modificare le varie soglie per il 2023, la fattibilità tecnica e le conseguenze amministrative per riconoscere – unicamente ai beneficiari di assegni familiari integrativi, assegni di prima infanzia e ai beneficiari di assistenza – un montante eccezionale nel mese di dicembre (una sorta di 13esima) corrispondente, ad esempio al +0.3% del sussidio annuo?**

«La proposta di corrispondere un ulteriore aumento dei limiti citati già nel corso di quest'anno pone problematiche di varia natura.

In primo luogo, in termini giuridici allo stato attuale tale prestazione aggiuntiva non gode di alcuna base legale e diventa pertanto complesso, nell'ottica della certezza del diritto, stabilire chi e in quale forma può ricevere tale prestazione. Dal lato pratico occorre inoltre considerare che i beneficiari di prestazioni LAPS non necessariamente ricevono prestazioni sull'arco dell'anno intero: possono averne diritto anche solo per una singola mensilità oppure possono esserci interruzioni dei versamenti nei periodi in cui è stato conseguito un reddito maggiore. Di conseguenza tale prestazione supplementare a compensazione dello 0.3% di rincaro sarebbe determinata manualmente per ogni singolo dossier, tenendo pure in considerazione il fatto che alcune unità di riferimento avrebbero beneficiato nel corso dell'anno di prestazioni diverse e in periodi diversi.

Gli assegni familiari integrativi (AFI) e quelli di prima infanzia (API), contrariamente alle prestazioni assistenziali, non prevedono prestazioni ordinarie e speciali. Un pagamento straordinario sarebbe dunque da contabilizzare assieme al versamento della prestazione ordinaria; il che creerebbe problemi operativi e parecchia confusione all'utenza. Nel corso dell'anno per una parte importante degli utenti la prestazione ha subito dei cambiamenti in seguito a una modifica del reddito o delle spese; il cambiamento della procedura comporterebbe quindi un calcolo assai complesso per determinare il diritto all'importo supplementare.

Si tenga inoltre presente che a livello tecnico l'applicativo informatico utilizzato per l'erogazione delle prestazioni LAPS prevede una procedura di ricalcolo automatica, possibile solo con il cambiamento dell'anno a seguito dei vari adeguamenti dei parametri; non è ipotizzabile che l'applicativo generi automaticamente delle rate supplementari e le relative decisioni nel corso dell'anno. Tali operazioni andrebbero svolte manualmente dai singoli operatori, con necessità di intervento su oltre 7'000 dossier, e per le prestazioni assistenziali mese per mese.

Infine, in termini finanziari, la proposta avrebbe un impatto marcato sui conti del Cantone, a fronte di un beneficio per gli utenti molto limitato. A titolo d'esempio, in caso di un adeguamento dello 0.3%, una famiglia con un figlio che riceve un assegno integrativo massimo beneficerebbe di un importo complessivo annuo di fr. 27. Ciò equivale a un aumento della prestazione mensile di circa fr. 2.25 e destinato solo a coloro che hanno beneficiato di un importo AFI massimo per tutto l'anno».

2. Conoscere l'impatto sulle finanze cantonali che avrebbe il riconoscimento di tale contributo straordinario a dicembre 2023 calcolato a partire di una base di calcolo del +0.3% e soprattutto cosa comporterebbe concretamente per le persone beneficiarie? E nel caso di un +1%?

«Un aumento dello 0.3% su base annua comporterebbe per le prestazioni LAPS un costo complessivo a carico del Cantone e dei Comuni di circa fr. 310'000: circa fr. 100'000 per gli AFI/API e fr. 210'000 per le prestazioni assistenziali (di cui circa fr. 50'000 a carico dei Comuni). L'effetto finanziario sulle indennità straordinarie di disoccupazione (ISD) è invece trascurabile, dato il numero esiguo di beneficiari. Nel caso di un riconoscimento pari all'1% supplementare, la spesa a carico delle casse pubbliche registrerebbe un aggravio di circa fr. 1 mio.

Per quanto riguarda la RIPAM, l'aumento dello 0.3% delle soglie d'intervento LAPS comporterebbe a partire dal 2025 una maggiore spesa di circa fr. 0.5 mio di (a favore di circa 150 nuovi beneficiari). Nell'ipotesi di un aumento dell'1%, la spesa supplementare sarebbe di circa fr. 1.8 mio (a favore di circa 500 nuovi beneficiari)».

3. Conoscere la fattibilità tecnica del riconoscimento del carovita integrale per il 2024 e il relativo impatto finanziario stimato per il Cantone e per i beneficiari delle varie misure di un aumento delle soglie Laps, dei forfait globali dell'assistenza e degli importi massimi degli assegni familiari integrativi di complemento?

«Un eventuale aumento delle soglie di intervento LAPS, di quelle dell'assistenza e dei massimali AFI è tecnicamente fattibile senza particolari difficoltà per il 2024, purché esso sia deciso nei tempi che permettano all'amministrazione di ricalcolare le prestazioni. La competenza per eventuali adeguamenti in questo senso è sempre del Consiglio di Stato, che di norma adegua i limiti ogni due anni, analogamente a quanto fa la Confederazione nell'ambito delle rendite AVS e delle prestazioni complementari all'AVS/AI e riprendendone contestualmente le percentuali d'aumento. In altri termini, il presente Consiglio dovrebbe emanare i due decreti esecutivi¹ e la direttiva dipartimentale² che definiscono le nuove soglie non oltre il mese di novembre.

Occorre inoltre ricordare che per la RIPAM i redditi disponibili massimi (RDM) si adeguano automaticamente in funzione delle soglie d'intervento LAPS (art. 32a della Legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal)».

B. RG 4901 del 18 ottobre 2023

Il 7 settembre 2023 la Commissione ha chiesto poi di conoscere la posizione governativa per un eventuale riconoscimento integrale al rincaro sulla base dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) a partire dal 2024 per i seguenti parametri: le soglie di fabbisogno valide per le prestazioni armonizzate LAPS, gli importi erogabili a titoli di assegno familiare integrativo (AFI), un adeguamento al carovita dei forfait globali delle prestazioni

assistenziali, nonché il coefficiente cantonale di finanziamento della riduzione dei premi nell'assicurazione malattia (RIPAM).

Nello specifico si ipotizzava un adeguamento sulla base dell'IPC di dicembre 2023, partendo dalla situazione di dicembre 2021.

Il Consiglio di stato ha risposto come segue:

«Prima di entrare nel merito della quantificazione finanziaria degli adeguamenti, ci preme tuttavia sottolineare alcune importanti criticità di fondo legate alle diverse prestazioni.

Per quanto riguarda la RIPAM si evidenzia che il coefficiente cantonale di finanziamento indica la percentuale della RIPAM normativa che viene assunta ed effettivamente versata dal Cantone ai beneficiari e non è quindi un parametro pensato per essere adeguato regolarmente a seguito del rincaro.

Questo perché in realtà il sistema ha il pregio di adeguarsi automaticamente in funzione dell'aumento dei premi di cassa malati di anno in anno e non è quindi necessario ritoccare il coefficiente cantonale di finanziamento per compensarne il rincaro. In altri termini, il sussidio di cassa malati cresce in funzione dell'evoluzione dei premi, permettendo così un contenimento dell'aumento dei premi a carico dei beneficiari a fronte di un maggior contributo del Cantone, già considerato per il prossimo anno.

Il Consiglio di Stato tiene anche a rassicurare che con l'introduzione della nuova RIPAM LAPS a partire dal 2021, i beneficiari di una prestazione LAPS (indennità straordinarie di disoccupazione, di assegni familiari integrativi, di assegni prima infanzia e di prestazioni assistenziali), continueranno ad avere il premio di cassa malati interamente coperto fino a concorrenza del premio medio di riferimento (PMR) che sarà adeguato proprio in funzione della marcata crescita dei premi per il 2024 recentemente pubblicata. Per questa tipologia di beneficiari l'aumento dei premi sarà interamente ammortizzato.

Per i beneficiari della sola RIPAM (esclusi quindi i beneficiari di prestazioni LAPS e PC), i redditi disponibili massimi continueranno invece ad essere adeguati in funzione della modifica delle soglie d'intervento LAPS, permettendo così un aumento della cerchia di persone al beneficio del sussidio.

Per quel che concerne le altre prestazioni LAPS è importante sottolineare che la definizione degli importi delle prestazioni è legata a quelle delle prestazioni federali, affinché eventuali adeguamenti siano coordinati. Di conseguenza, sarebbe opportuno rispettare i principi che ancorano tali prestazioni, grazie ai quali i differenti parametri sono adeguati ogni due anni, analogamente a quanto fa la Confederazione nell'ambito delle rendite AVS e delle prestazioni complementari all'AVS/AI, riprendendone contestualmente le percentuali d'aumento. Per quanto riguarda l'adeguamento ai forfait globali dell'assistenza, il nostro Cantone segue di principio le raccomandazioni che emana la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS). Nello specifico le linee guida stabiliscono che l'adeguamento al rincaro del forfait venga effettuato nella medesima misura percentuale applicata alle prestazioni complementari all'AVS/AI, al più tardi un anno dopo.

Inoltre, qualora si decidesse di prendere come riferimento l'IPC di dicembre, che sarà presumibilmente disponibile solo a inizio dell'anno successivo, non sarebbe possibile ricalcolare secondo i nuovi parametri le diverse prestazioni nei tempi utili all'amministrazione. Si ricorda infatti che i decreti esecutivi e la direttiva dipartimentale che

definiscono le nuove soglie devono essere emanate entro novembre. Si dovrebbero dunque considerare i parametri del mese precedente.

Si rende infine attenti che, considerato il sistema a cascata istituito dalla LAPS, è necessario che eventuali adeguamenti percentuali siano i medesimi per tutti i parametri citati e che vengano messi in vigore nello stesso momento, in considerazione dei possibili travasi che nel caso contrario vi sarebbero da una prestazione all'altra.

A queste osservazioni si ricorda inoltre che per l'anno 2023 le soglie di intervento LAPS, gli importi massimali a titoli di AFI e per le prestazioni assistenziali, sono state adeguate del 2.5% al pari di quanto deciso a livello federale.

Per rispondere ora alle domande di ordine finanziario, come indicato nella risposta del 21 giugno 2023 (RG 3051), ogni riconoscimento al rincaro dell'1% comporterebbe un aumento della spesa per le prestazioni LAPS di circa 1 milione di franchi: circa CHF 320'000 per gli AFI/API e CHF 680'000 per le prestazioni assistenziali (di cui circa CHF 170'000 a carico dei Comuni). Per quanto riguarda la RIPAM, l'aumento di un punto percentuale delle soglie d'intervento LAPS comporterebbe di riflesso un incremento dei redditi disponibili massimi e quindi una maggiore spesa di circa CHF 1.8 milioni (a favore di circa 500 nuovi beneficiari). In altri termini, l'aumento di spesa strutturale a carico delle casse pubbliche sarebbe di circa 2.8 milioni per ogni punto percentuale riconosciuto.

Considerando l'aumento del 4.8% dell'IPC registrato tra dicembre del 2021 e l'ultimo dato disponibile di agosto del 2023 e l'adeguamento dei diversi parametri al rincaro del 2.5% già deciso per il 2023 da parte del Consiglio di Stato, sarebbe necessario un adeguamento supplementare del 2.3%, pari a una ipotetica spesa strutturale supplementare di circa 6.4 milioni. Qualora invece si volesse anche adeguare il coefficiente cantonale di finanziamento della RIPAM bisognerebbe considerare una spesa aggiuntiva di 1.5 milioni per ogni punto percentuale di aumento.

Si evidenzia che un aumento di spesa strutturale di tale portata è oggi difficilmente sostenibile considerata la situazione finanziaria dei conti dello Stato.

Preso atto delle criticità presentate, il Consiglio di Stato ritiene che non sia opportuno l'introduzione di quanto ipotizzato».

VIII. CONCLUSIONI

Come per il Consiglio di Stato, dopo gli approfondimenti svolti con coscienza e responsabilità visto il tema e le preoccupazioni nella popolazione, anche la maggioranza della scrivente Commissione sanità e sicurezza sociale deve comunque invitare il Gran Consiglio a respingere la proposta di un aumento del Coefficiente cantonale di finanziamento della RIPAM avanzata dalla Mozione n. 1679 "Aumento della percentuale di partecipazione dei premi". Le altre tre mozioni in oggetto, per contro, sono da considerarsi evase avendovi dato seguito già per i meccanismi, se non automatismi, sopra richiamati.

Per la maggioranza della Commissione sanità e sicurezza sociale:

Matteo Quadranti, relatore
Agustoni - Cedraschi - Corti - Filippini -
Gianella Alex - Giudici - Rusconi - Schnellmann